

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Generale N. _____ del _____

Registro Struttura N. _____ del _____

OGGETTO: Presa d'atto del subentro della società Getinge Italia Srl Spa di Cinisello Balsamo (Milano) nel contratto d'appalto in corso di validità facente capo alla Società Seda Spa di Trezzano Sul Naviglio (Milano), relativo alla procedura di gara aggiudicata con deliberazione n. 798 del 22.08.2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101

L'Estensore: DOMENICO MAZZOLA

Il presente Atto non contiene dati sensibili

L'Atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

DIPARTIMENTO TECNICO
PATRIMONIALE

Dott. VITTORIO SANTORIELLO

Dott.ssa CRISTINA FRANCO

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il presente provvedimento si
compone di n.29 pagine di cui
n.26 pagine di allegati

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 620 del 22/09/2022 avente ad oggetto: *“Cessazione del Dr. Angelo Tanese dall'incarico di Direttore Generale dell'ASL Roma 1 contestuale individuazione del Direttore Amministrativo Aziendale, Dr.ssa Roberta Volpini quale facente funzioni”*;
- VISTO** l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma I, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, recepito con Decreto del Commissario ad Acta n. U00020 del 27/01/2020 e pubblicato sul BURL del 30/10/2020 n. 9; tra la quale è stato istituito il Dipartimento Tecnico-Patrimoniale, di cui fa parte l'UOC Acquisizione Beni e Servizi;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/2/2020 avente ad oggetto *“Atto aziendale della ASL ROMA 1 approvato con atto deliberativo n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo”* la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Deliberazione n. 347 dell'08/07/2022 avente ad oggetto *“Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi”*, con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 798 del 22.08.2019 è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura triennale suddivisa in 215 lotti di dispositivi medici per anestesia e rianimazione;
- che la società Seda è risultata aggiudicataria del Lotto 199;
- che il relativo contratto è stato registrato al Repertorio Atti Pubblici n. 900 del 29/01/2020 (All. 1);
- CONSIDERATA** la comunicazione della predetta società aggiudicataria (All. 2) con la quale la stessa ha notificato il trasferimento alla Società Getinge Italia Srl del ramo di azienda avente ad oggetto, inter alia, i prodotti Pulsion oggetto della fornitura della deliberazione suddetta;
- che pertanto a far data dal 24 aprile 2020, Getinge Italia Srl è subentrata ad ogni effetto, secondo le disposizioni di legge applicabili, nel contratto stipulato dalla società Seda con la ASL Roma 1;
- CONSIDERATO** che sono stati attivati i controlli sul possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO** l'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo ed utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20 del 1994 e ss.mm.ii., nonché alla

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di prendere atto con decorrenza dal 24 aprile 2020, del subentro della società Getinge Italia Srl di Cinisello Balsamo (Milano) nel contratto d'appalto in corso di validità facente capo alla Società Seda Spa di Trezzano Sul Naviglio (Milano), relativo alla procedura di gara aggiudicata con deliberazione n. 798 del 22.08.2019;

di prendere atto, altresì, che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

di disporre, altresì, che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

La struttura proponente provvederà all'attuazione della presente Determinazione Dirigenziale curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi

Dr.ssa Cristina Franco

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro

FIRMATO DIGITALMENTE



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 1



REGIONE
LAZIO

Azienda Sanitaria Locale Roma 1

“Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l’affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE”

Schema di Contratto

REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'A.S.L. Roma 1 (C.F. n°13664791004), con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito n. 3 i -nella persona del Legale Rappresentante Dott. Angelo Tanese nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21/07/1966 autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio.T00250 del 23/11/2016, elettivamente domiciliato per la carica presso la suddetta sede che la rappresenta in questo atto giusta l'indicata qualità

di seguito per brevità anche "l'Azienda"

E

La Società SEDA SPA, codice fiscale 01681100150, partita IVA 01681100150, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano REA n. 853115, con sede in Via Tolstoj 7 20090 Trezzano S/N (MI) - di seguito "FORNITORE" - in persona del Legale Rappresentante Amministratore Unico ZARELLI SERGIO, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con statuto;

PER

l'affidamento della fornitura di Dispositivi medici aggiudicati con "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l'affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE" – Lotto: 199.

PREMESSO CHE

- Le Aziende Sanitarie contraenti hanno conferito delega alla Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Azienda capofila per l'espletamento in forma aggregata ai sensi del DCA n. U00369/2015 della procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, l'affidamento della fornitura "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l'affidamento della FORNITURA DI DISPOSITIVI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE", trasmettendo contestualmente i relativi fabbisogni;
- l'Azienda ASL Roma 1 ha esperito la suddetta procedura, indetta con Deliberazione n. 924 dell'11/10/2017 e ne ha disposto l'aggiudicazione con Deliberazione D.G. n 798 del 22/08/2019;
- con la medesima Deliberazione n. 924 dell'11/10/2017 le Aziende Sanitarie contraenti ha recepito l'aggiudicazione per i Lotti e fabbisogni di competenza;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotto: 199;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 2.475,00 (Duemilaquattrocentosettantacinque,00)
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta che gli sono ben note e accetta tutte le condizioni previste dalla documentazione della procedura e dall'offerta avanzata, le quali vengono accolte senza riserva e/o



condizione alcuna;

–il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati all'art. 24 del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - b) dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
 - c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, espletata in forma aggregata, per l'affidamento della fornitura di dispositivi per anestesia e rianimazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Azienda Sanitaria contraente.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore

successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per i Lotti di gara aggiudicati di seguito indicati:

Lotto	Descrizione Lotto	CIG derivato
199	KIT DI MONITORAGGIO DELLA GITTATA CARDIACA	7660127899-

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda Sanitaria contraente ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del contratto pari a € 49.500,00 (quarantanovecinquecento/00) IVA esclusa, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti moltiplicati per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Azienda Sanitaria contraente indicati nell'Allegato 1A al Disciplinare di gara "Dettaglio della fornitura".

3. I quantitativi dei prodotti componenti il Lotto aggiudicato costituiscono un fabbisogno stimato dell'Azienda sanitaria contraente e pertanto possono subire in corso di vigenza contrattuale variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016.

4. La Azienda Sanitaria contraente può sospendere l'acquisizione dei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Articolo 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

2. La Azienda Sanitaria contraente si riserva di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 6 (sei). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste dal contratto ovvero più favorevoli per la Azienda Sanitaria contraente.

3. Secondo quanto previsto al Disciplinare di gara art. 3, comma 7, i primi 3 (tre) mesi di fornitura sono da considerarsi in prova, con facoltà della Azienda Sanitaria contraente di recedere dal contratto, in tutto o in parte, qualora in tale periodo riscontri, a proprio insindacabile giudizio, la non corrispondenza ai requisiti previsti e/o la mancata tenuta qualitativa dei prodotti o che la fornitura non rispondente ai contenuti del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico, dell'Offerta Economica e della Offerta Tecnica.

Articolo 4 – Condizioni della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell'Offerta Economica e nell'Offerta Tecnica pena la risoluzione di diritto del contratto.
2. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Azienda Sanitaria contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Azienda Sanitaria contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Azienda Sanitaria contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 – Innovazione Tecnologica

Il Fornitore che in corso di vigenza contrattuale presenti in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), recanti migliori caratteristiche di rendimento, dovrà proporre alla struttura referente della Azienda Sanitaria contraente la sostituzione dei

prodotti alle stesse condizioni di fornitura ovvero migliorative. Nel caso vengano immessi in commercio nuovi prodotti, anche da parte di fornitori terzi, che producano dei vantaggi sostanziali e oggettivi sui pazienti (a titolo esemplificativo una maggiore efficacia del nuovo prodotto in termini di esiti su *end point* clinici rilevanti e/o maggiore sicurezza, documentate da studi clinici metodologicamente corretti e riconosciuti dalle linee guida di riferimento), la Azienda Sanitaria contraente sulla base delle indicazioni dei propri clinici, si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto.

Articolo 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Azienda Sanitaria contraente, è la Dr.ssa Silvia Caldarini, Dirigente Farmacista Ospedale S. Filippo Neri.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Ai sensi dell'art. 9 del Capitolato Tecnico, il Fornitore individua il Sig. Sergio Zarelli, Amministratore Unico, tel. 02/484241 mail sd@seda-spa.it quale referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Azienda Sanitaria contraente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
 - b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica;
 - c) manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Azienda Sanitaria contraente di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
 - e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo/predisposte e comunicate dalla Azienda Sanitaria contraente;



- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Azienda Sanitaria contraente da qualsivoglia responsabilità in merito;
- h) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- i) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 9 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione della fornitura sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari offerti IVA esclusa per singolo dispositivo medico e di cui all'Offerta Economica allegata parte integrante e sostanziale del

all'atto del loro effettivo utilizzo risultante dall'emissione dell'ordine da parte della Azienda Sanitaria contraente.

4. La liquidazione delle fatture è effettuata dalla Azienda Sanitaria contraente solo a seguito di verifica della rispondenza agli ordini di acquisto, ai corrispondenti documenti di trasporto ed all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Azienda Sanitaria contraente a titolo di penale, ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

6. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore per dispositivi medici non utilizzati e scaduti. Il Fornitore è obbligato a ritirare dal magazzino i dispositivi medici con scadenza uguale o inferiore a mesi 6 (sei) salvo diverso accordo scritto con la Azienda Sanitaria contraente.

7. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

8. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Azienda Sanitaria contraente o a terzi.

9. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

10. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

Articolo 11 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. La Azienda Sanitaria contraente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali potrà avvalersi della garanzia definitiva prestata dal Fornitore, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i

corrispettivi maturati. In tal caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Azienda Sanitaria contraente di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Azienda Sanitaria contraente a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Azienda Sanitaria contraente dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.

4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi o in caso di grave inadempimento e grave ritardo, la Azienda Sanitaria contraente può risolvere il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Azienda Sanitaria contraente sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 12 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda Sanitaria contraente, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda Sanitaria contraente, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda Sanitaria contraente durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda Sanitaria contraente da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda Sanitaria contraente ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda Sanitaria contraente provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 13 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Azienda Sanitaria contraente e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Azienda Sanitaria contraente con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 14- Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118" di cui al Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00308 del 03/07/2015.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 15 - Subappalto

Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice

civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
- b) qualora durante il periodo di fornitura si verificano più di n. 2 (due) contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.lgs. n. 50/2016;
- e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non autorizzato;
- l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Azienda Sanitaria contraente conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
- m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

- n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
2. Il mancato esercizio da parte della Azienda Sanitaria contraente della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
 3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Azienda Sanitaria contraente, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Azienda Sanitaria contraente per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Azienda Sanitaria contraente dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
 4. Resta comunque salvo il diritto della Azienda Sanitaria contraente, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Azienda Sanitaria contraente a causa di tale inadempienza.
 5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Azienda capofila e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.lgs. n. 50/2016 nonché anche ai fini della risoluzione dei contratti stipulati dal Fornitore con le altre Aziende Sanitarie in esito alla aggiudicazione della medesima procedura di gara.
 7. Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter, e art. 92, commi 3 e 4, D.lgs. 159/2011, la Azienda Sanitaria contraente potrà recedere dal contratto in qualunque tempo dandone comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali prenderà in consegna la fornitura e ne verificherà la regolarità.
 8. In caso di recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto e mettere i magazzini a disposizione della Azienda Sanitaria contraente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.
 9. In caso di recesso della Azienda Sanitaria contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle

prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, purché già accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Articolo 17 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Azienda Sanitaria contraente. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Azienda Sanitaria contraente.
2. La Azienda Sanitaria contraente, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia, previa contestazione dell'inadempimento.

Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Azienda Sanitaria contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Azienda Sanitaria contraente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda Sanitaria contraente.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Azienda Sanitaria contraente fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 19 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016, in particolare:
 - il contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;

- a seguito della modifica del contratto, la Azienda Sanitaria contraente pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
- 4. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1 lett. b), e comma 2, D.lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le modificazioni apportate al contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
- 5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016, la Azienda Sanitaria contraente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alle forniture ancora da eseguire.

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 21 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 22 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.

Articolo 23 - Allegati

1. L'Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara si intende, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegata.

2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, delle Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata" di cui a Decreto del Commissario ad Acta Regione Lazio n. U00032/2017.

Contratto firmato digitalmente ex art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016

Per la società SEDA SPA
Il rappresentante Legale

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 1
Il Rappresentante Legale
Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

Articolo 24 - Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile

1. Il sottoscritto Sergio Zarelli, in qualità di Legale Rappresentante Amministratore Unico del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Oggetto e valore del contratto; art. 3 – Durata; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 5 – Innovazione tecnologica; art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 – Corrispettivi contrattuali; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; art. 11 – Inadempienze e penalità; art. 12 – Responsabilità per danni; art. 13 – Copertura assicurativa; art. 14 – Cessione di credito e di contratto; art. 16 – Risoluzione del contratto e recesso; art. 18 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 19 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia art. 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese di contratto.

Per la società SEDA SPA
Il Rappresentante Legale

PATTUZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma I, quale titolare del trattamento (in seguito, in breve, titolare) dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, paragrafo 7, 24 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 (citato, in seguito, come "RGPD Ue 2016/679")

E

il Fornitore SEDA SPA

che, con riferimento alla fornitura triennale di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, occorrente alla ASL Roma I di cui alla Deliberazione n. 798 del 22.08.2019

dovrà effettuare, per conto del titolare, il trattamento di dati personali (se, del caso, anche particolari) necessario per lo svolgimento dell'attività/servizio disciplinata/o dai relativi atti di aggiudicazione e dal Contratto nonché dalle seguenti pattuizioni:

Art. I

Ruolo e compiti del fornitore

1. Il Fornitore, per effettuare operazioni di trattamento, accetta il ruolo di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, paragrafo 8, 28 del RGPD Ue 2016/679, e, a tal riguardo, si impegna:
 - a) a trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto del RGPD Ue 2016/679 e di ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (es. D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) nonché, se necessario a conformare il trattamento, nel pieno rispetto dei provvedimenti dell'Autorità di controllo, consultabili sul portale internet istituzionale di questa ultima (<https://www.garanteprivacy.it>) o che possono essere forniti, previa richiesta, dal responsabile della protezione dei dati di questa Azienda Sanitaria (tel. 0633062792; dpo@aslroma1.it); conseguentemente
 - a compiere operazioni nei limiti di stretta pertinenza e non eccedenza per dare esecuzione all'attività/servizio (finalità principale del trattamento), con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità;
 - a utilizzare i dati personali per finalità strettamente correlate alla finalità principale del trattamento se imposte dalla normativa vigente o, diversamente, se autorizzate dal titolare;
 - a non utilizzare i dati personali per altre finalità (es. ricerca scientifica, marketing, ecc.) proprie o di terzi;
 - b) a predisporre e garantire, attraverso misure organizzative e tecniche (che comprendono, tra le altre, se del caso, quelle indicate nelle lettere a), b), c) e d) del RGPD Ue 2016/679), un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento", affinché il livello di protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche garantito dal RGPD Ue 2016/679 non sia pregiudicato;
 - c) a fornire assistenza al titolare, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, per garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del RGPD Ue 2016/679,



tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; conseguentemente dovrà fornire:

- tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del trattamento, anche relativamente alla sicurezza, al RGPD Ue 2016/679 e il rispetto degli obblighi stabiliti dal relativo articolo 28 e dal presente atto;
 - assistenza nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio dei diritti da parte degli interessati nonché nell'adempimento di ogni altro eventuale dovere stabilito dalla normativa vigente nei confronti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali);
- d) ad autorizzare, per iscritto, a compiere operazioni di trattamento il proprio personale che sia impegnato all'obbligo di riservatezza e/o assicurare che gli stessi abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza nonché, se l'accesso è da consentire ad Amministratore di Sistema, garantire e rispettare quanto stabilito nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 (pubblicato in G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009 (pubblicato in G.U. n. 149 del 30 giugno 2009);
- e) ad impartire istruzioni sul corretto trattamento al personale autorizzato nonché a vigilare sulla correttezza delle operazioni di trattamento;
- f) a gestire, nel caso in cui sia previsto dall'atto di affidamento del servizio e/o da eventuali susseguenti connessi accordi, le credenziali informatiche del personale autorizzato dal titolare, i cui nominativi, con descrizione dei connessi profili di autorizzazione (ambito di trattamento consentito e relative operazione da abilitare), verranno comunicati al responsabile del trattamento da Responsabili/Direttori di Unità Operative che compongono la struttura organizzativa dello stesso titolare;
- g) a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali (contenente gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e quelli del titolare), salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il titolare;
- h) ad acquisire dagli interessati la debita autorizzazione (consenso) al trattamento (salvo che al riguardo non debba provvedervi direttamente il titolare), impegnandosi altresì, a non stabilire, nel definire la base giuridica di legittimità (consenso), condizioni ulteriori che possono avere effetti pregiudizievoli all'eventuale fruizione di servizi che il titolare, tramite il responsabile del trattamento, deve fornire agli stessi interessati (così ad es. non è consentito chiedere agli interessati di autodeterminarsi sia sul trattamento effettuato per finalità e per conto del titolare sia su altre questioni riguardanti il responsabile del trattamento o di altri e che possono indurre gli interessati ad acconsentire anche sulle suddette questioni o negare l'autorizzazione al trattamento di titolarità dell'Azienda Sanitaria con pregiudizio all'accesso a servizio aziendale);
- i) a tenere e aggiornare il registro delle attività di trattamento, salvo quanto stabilito dall'art. 30, paragrafo 5, del RGPD Ue 2016/679 e, in tal caso, dandone adeguata motivazione al titolare;
- j) a comunicare prontamente al titolare ogni notizia rilevante che possa incidere sul trattamento dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione, fallimento, fusione, accorpamento societario, ricorso ad altri Subfornitori e, senza ingiustificato ritardo, comunicare qualsivoglia violazione di dati personali e, in tal caso, le



misure adottate per limitare e/o evitare effetti pregiudizievoli nei confronti degli interessati, fornendo ogni collaborazione al titolare;

- k) a non comunicare i dati, oggetto del trattamento, a terzi (salvo che tale operazione non sia consentita da disposizione di legge o dal titolare del trattamento) né cedere, in alcun modo, i dati ad altri;
- l) a non diffondere, in alcun modo, i dati che formano oggetto del trattamento;

Art. 2

Eventuali sub-responsabili del trattamento dei dati personali

1. Nel caso in cui, dagli atti relativi all'affidamento di riferimento, sia consentito il subappalto, il trattamento di dati personali a cura di altri Subfornitori (di seguito anche "Sub-responsabili") dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente atto e, pertanto, il Fornitore si obbliga a designare, mediante appositi atti giuridici o contratti, i Subfornitori quali Sub-Responsabili, con estensione a loro carico dei medesimi obblighi, assunti dal responsabile del trattamento, in materia protezione dei dati personali.
2. I Sub-responsabili potranno trattare i dati personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione dell'attività/servizio che il Fornitore è tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria ed in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dalla sopra citata normativa e del presente atto.
3. Il Fornitore, qualora gli eventuali collaboratori esterni e Sub-responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati risponderà nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma I e, al riguardo, dichiara e garantisce di assumersene la completa responsabilità.

Art. 3

Eventuale trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

1. Il responsabile del trattamento si impegna a limitare, in modo preferenziale, gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) in Paesi soggetti all'applicazione del RGPD Ue 2016/679 o ai Paesi extra UE che garantiscono un livello adeguato di tutela (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea) e, se strettamente necessario alle finalità del trattamento, anche in Paesi che non garantiscano un livello adeguato di tutela ma, in tal caso, con strumenti di tutela previsti dal RGPD Ue 2016/679, quali:
 - norme vincolanti d'impresa, più comunemente note come Binding Corporate Rules ("BCR"), in conformità dell'articolo 47 del RGPD Ue 2016/679;
 - clausole contrattuali standard o Tipo (da qui in avanti, "Clausole") adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del RGPD Ue 2016/679;
 - Clausole adottate da un'autorità di controllo e approvate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2, sopra citato;
 - un codice di condotta approvato a norma dell'articolo 40 del RGPD Ue 2016/679, unitamente all'impegno vincolante ed esecutivo da parte del responsabile del trattamento nel paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati;
 - un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'articolo 42 del RGPD Ue 2016/679, unitamente all'impegno vincolante ed esigibile da parte del responsabile del trattamento nel



- paese terzo ad applicare le garanzie adeguate, anche per quanto riguarda i diritti degli interessati;
- Clausole, tra il responsabile del trattamento e il destinatario dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale, approvate dall'Autorità di controllo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del RGPD Ue 2016/679.
2. È ammesso, in mancanza di una decisione di adeguatezza (art. 45 del RGPD Ue 2016/679) o di garanzie adeguate (art. 46-47 del RGPD Ue 2016/679), il trasferimento di dati personali verso un paese terzo soltanto in presenza di una delle condizioni stabilite dall'art. 49 del RGPD Ue 2016/679 informandone prontamente il titolare e previa autorizzazione di questo.
 3. Resta inteso tra le Parti che il responsabile del trattamento dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati siano conformi a validi e documentabili standard elevati di sicurezza.
 4. Il responsabile del trattamento è obbligato a comunicare immediatamente al titolare il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
 - mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra;
 - qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei dati personali.
 5. Si stabilisce l'osservanza delle regole stabilite nel presente articolo anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso organizzazioni internazionali.

Art. 4

Responsabilità per violazione delle presenti pattuizioni

1. Il responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del medesimo responsabile del trattamento (o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o suoi Sub-responsabili), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del RGPD Ue 2016/679.

Art. 5

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla succitata normativa di protezione dei dati personali, al Contratto di riferimento e/o atti susseguenti, ai relativi allegati e documenti di gara di cui il presente documento è parte integrante e sostanziale.

Luogo e data

Il Responsabile del Trattamento
Società SEDA SPA
Il legale Rappresentante
Amministratore Unico Sergio Zarelli

Il Titolare del Trattamento
Azienda Sanitaria Locale Roma I
Il Legale Rappresentante
Il Direttore Generale
Dr Angelo Tanese

Verifica il file "SEDA Delib 798_2019.p7m"

Termina

Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Firmato da CICCARELLI GLORIA
La firma e' stata verificata correttamente

Salva Certificato

Data della verifica: 12/02/2020 11:04:51 (UTC)
Data della firma da PC: 10/02/2020 16:32:44 (UTC)
Nome: GLORIA
Cognome: CICCARELLI
Codice fiscale: TINIT-CCGRLR75R45H501C
Identificativo del certificato (IUT): 18600179
Tipo di certificato: Sottoscrizione
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: AiubapEC S.p.A. NG CA 3

Verifica il file "SEDA Delib 798_2019.p7m"

Termina

Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Firmato da CICCARELLI GLORIA
La firma e' stata verificata correttamente

Firmato da TANESE ANGELO
La firma e' stata verificata correttamente

Firmato da ZARELLI SERGIO
La firma e' stata verificata correttamente

Verifica il file "SEDA Delib 798_2019.p7m" ✕

 **Firmato da TANESE ANGELO** Dettagli ▲
 La firma e' stata verificata correttamente

Salva Certificato

Data della verifica: **12/02/2020 11:04:51 (UTC)**
 Data della firma da PC: **29/01/2020 14:46:00 (UTC)**
 Nome: **ANGELO**
 Cognome: **TANESE**
 Codice fiscale: **TINIT-TNSNGL66L21H769A**
 Identificativo del certificato (IUT):
LOTA2018112896548288
 Tipo di certificato: **Sottoscrizione**
 Algoritmo digest: **2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)**
 Ente certificatore: **Namirial CA Firma Qualificata**
 Seriale del certificato X509: **6380998835502229117**

Termina **Visualizza** **Salva** **Apri cartella** **Report** **Salva Certificati**

Verifica il file "SEDA Delib 798_2019.p7m" ✕

 **Firmato da ZARELLI SERGIO** Dettagli ▲
 La firma e' stata verificata correttamente

Salva Certificato

Data della verifica: **12/02/2020 11:04:52 (UTC)**
 Data della firma da PC: **20/12/2019 15:34:16 (UTC)**
 Nome: **SERGIO**
 Cognome: **ZARELLI**
 Codice fiscale: **TINIT-ZRLSRG41D25B5190**
 Identificativo del certificato (IUT): **20187116629041**
 Tipo di certificato: **Sottoscrizione**
 Algoritmo digest: **2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)**
 Ente certificatore: **InfoCert Firma Qualificata 2**
 Seriale del certificato X509: **7758540**
 Scadenza del certificato: **11/04/2021 00:00:00 (UTC)**

Termina **Visualizza** **Salva** **Apri cartella** **Report** **Salva Certificati**

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2020-02-12 11:21:24 (UTC)**

File verificato: \\10.62.3.112\Assicurazioni\$\Contratti Convenz DIKE 6\SEDA Delib 798 2019 RAP 900_2020\SEDA Delib 798_2019.p7m**Esito verifica: Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: CICCARELLI GLORIA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
12/02/2020 10:00:46


Dati del certificato del firmatario CICCARELLI GLORIA:

Nome, Cognome: GLORIA CICCARELLI
Numero identificativo: 18600179
Data di scadenza: 01/07/2021 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: TANESE ANGELO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
12/02/2020 11:04:54

Dati del certificato del firmatario TANESE ANGELO:

Nome, Cognome: ANGELO TANESE
Numero identificativo: LOTA2018112896548288
Data di scadenza: 26/11/2021 23:00:00
Autorita' di certificazione: Namirial CA Firma Qualificata, Namirial S.p.A./02046570426, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://docs.namirialtsp.com/>



Identificativo del
DiKe6 - Esito verifica firma digitale
OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del
CPS:
OID 1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2
Identificativo del
CPS:
OID 0.4.0.2042.1.2

Firmatario 3: ZARELLI SERGIO
Firma verificata: OK
Verifica di validita'
online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
12/02/2020 10:30:00

Dati del certificato del firmatario ZARELLI SERGIO:

Nome, Cognome: SERGIO ZARELLI
Numero
identificativo: 20187116629041
Data di scadenza: 11/04/2021 00:00:00
Autorita' di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.36.1.1.32
Identificativo del
CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del
CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006



SEDA S.p.A.

Spett.le
Presidio Ospedaliero S. Spirito in Sassia
Lungo Tevere in Sassia 1
00100 ROMA
p.c. Gentige Italia Srl
protocollo@pec.aslroma1.it

Trezzano Sul Naviglio 04-05-2020

20183 DG SZ/pc

Oggetto: Comunicazione di subentro nella fornitura prodotti Pulsion.

Si informa che in data 23 aprile 2020 Seda ha trasferito alla società Getinge Italia S.r.l., con sede legale in via Gozzano n. 14, Cinisello Balsamo (MI), partita IVA e codice fiscale 0399222966 (“**Getinge**”), il ramo di azienda avente ad oggetto, *inter alia*, per i prodotti Pulsion, e che pertanto, Getinge, in possesso di tutti i requisiti di legge, è subentrata nella predetta fornitura a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 24 aprile 2020.alle stesse condizioni fatto salvo eventuali modifiche che la Getinge ritenesse necessarie e opportune.

Vi preghiamo pertanto a partire dalle ore 0,01 del 24 Aprile 2020 di voler trasmettere a Getinge Italia s.r.l. ogni ordine al seguente indirizzo

email: customerservice.italia@getinge.com

codice NSO: 9906:03992220966

Fax. 02 611135261

Telefono 02 611135200

Si precisa che tutti gli ordini pervenuti a SEDA S.p.A. prima del 24 Aprile saranno evasi dalla stessa. Gli ordini evasi e fatturati da SEDA dovranno essere pagati a SEDA S.p.A.

Si resta a disposizione e si porgono i migliori saluti

SEDA S.p.A.
Amministratore Unico
Sergio Zaffelli

SEDA S.p.A.

Via Tolstoj, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (Milano)

Società uni personale soggetta a direzione
e coordinamento di forsed a s.p.a. Milano

Telefono +39 02 48424.1
Telefax +39 02 48424290
www.seda-spa.it
sd@seda-spa.it
garepreventivi@pec.seda-spa.it

Sede legale:
Via G. Carducci, 8
20123 Milano

CF/P.IVA 01681100150

Cap. Soc. € 3.000.000 i.v.
R.E.A. N. 853115 - Milano
RAEE IT08020000001792
UNI EN ISO 9001
UNI CEI EN ISO 13485



SEDA S.p.A.

Spett.le
Presidio Nuovo Regina Margherita
Via Emilio Morosini 30
00153 ROMA
p.c. Gentige Italia Srl
protocollo@pec.aslroma1.it

Trezzano Sul Naviglio 04-05-2020

20184 DG SZ/pc

Oggetto: Comunicazione di subentro nella fornitura prodotti Pulsion.

Si informa che in data 23 aprile 2020 Seda ha trasferito alla società Getinge Italia S.r.l., con sede legale in via Gozzano n. 14, Cinisello Balsamo (MI), partita IVA e codice fiscale 0399222966 (“**Getinge**”), il ramo di azienda avente ad oggetto, *inter alia*, per i prodotti Pulsion, e che pertanto, Getinge, in possesso di tutti i requisiti di legge, è subentrata nella predetta fornitura a decorrere dalle ore 00.01 del giorno 24 aprile 2020 alle stesse condizioni fatto salvo eventuali modifiche che la Getinge ritenesse necessarie e opportune.

Vi preghiamo pertanto a partire dalle ore 0,01 del 24 Aprile 2020 di voler trasmettere a Getinge Italia s.r.l. ogni ordine al seguente indirizzo

email: customerservice.italia@getinge.com

codice NSO: 9906:03992220966

Fax. 02 611135261

Telefono 02 611135200

Si precisa che tutti gli ordini pervenuti a SEDA S.p.A. prima del 24 Aprile saranno evasi dalla stessa. Gli ordini evasi e fatturati da SEDA dovranno essere pagati a SEDA S.p.A.

Si resta a disposizione e si porgono i migliori saluti

SEDA S.p.A.
Amministratore Unico
Sergio Zaffina